



Mirandola, 14 APR 2022

Prot. n. 2038 -

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - CIG 90649590D1-REVOCA PROCEDURA DI GARA.**

**PREMESSO CHE**

- Il Consiglio di Amministrazione di AIMAG ha autorizzato il Direttore Generale, Ing. Davide De Battisti, ad indire una procedura aperta per l'appalto della fornitura in oggetto;
- l'estratto del bando di gara veniva spedito per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 31.01.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale –contratti ed appalti - n. 15 in data 04.02.2022;
- il relativo avviso di gara veniva pubblicato il giorno 18.02.2022 sui quotidiani, in data 07.02.2022 sul SITAR (sito informativo telematico appalti Regione Emilia – Romagna) e sul sito di AIMAG in data 04.02.2022.
- la procedura in questione è stata indetta per l'affidamento della fornitura dei carburanti per autotrazione necessari al fabbisogno aziendale per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- entro il termine di scadenza delle ore 12,00 dell'11.03.2022, sono pervenute tre offerte;
- in data 22.03.2022 a seguito dei lavori della commissione di gara è stata dichiarata migliore offerta quella presentata dall'impresa AF Petroli Spa in quanto ha offerto il miglior ribasso.
- La proposta di aggiudicazione non si è ancora tradotta in aggiudicazione esecutiva a favore della AF Petroli.



## **RILEVATO CHE**

- I mercati petroliferi globali, logorati dalla pandemia, presentano attualmente una limitata capacità dei produttori di ampliare i volumi di prodotto nel breve termine, l'embargo verso alcuni fondamentali produttori quali il Venezuela e l'Iran, le scorte commerciali al livello più basso dal 2014 .
- Queste caratteristiche contingenti, unite al fatto che per parecchio tempo non si potrà confidare con tranquillità sulla produzione della Russia (che è il terzo produttore mondiale di petrolio, ne è il principale esportatore e circa il 60% dell'export di Mosca è destinato all'Europa), comportano la maggiore volatilità dei prezzi dei carburanti dalla crisi economica del 2008.
- I prezzi spot dei carburanti sono incrementati esponenzialmente dall'inizio della guerra Russia-Ucraina (24 febbraio 2022) e contemporaneamente sono diventati estremamente volatili proprio nel periodo a ridosso della chiusura della gara pubblica Aimag, nel momento in cui i fornitori hanno dovuto calcolare i ribassi percentuali da offrire.
- Successivamente i movimenti speculativi dei prezzi di mercato hanno raggiunto il picco l'8 marzo 2022, e sebbene oggi i prezzi siano dimezzati rispetto al picco dell'8 marzo scorso, sono tuttora molto alti rispetto ai dati storici.
- Non è possibile attualmente fare previsioni di una normalizzazione del mercato e del ritorno ai prezzi precedenti la guerra Russia-Ucraina, perché deve prima verificarsi una tregua duratura del conflitto, cui necessariamente seguirà la ricostituzione delle scorte mondiali di carburante, smobilizzate al fine di calmierare per quanto possibile i prezzi di mercato.
- I ribassi offerti nella procedura pubblica appena conclusa sono conseguenza diretta di quanto evidenziato; tutti i ribassi offerti sono antieconomici ed inferiori rispetto a quelli risultanti dai dati storici delle gare aggiudicate in passato da Aimag.
- Aggiudicare la gara al migliore offerente, AF Petroli Spa, comporterebbe l'assunzione di maggiori oneri per tutto il periodo previsto dalla gara, che si è ipotizzato non inferiore al biennio.

## **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs 50/2016 "Le stazioni appaltanti possono decidere di

non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà e' indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.”

- Tale regola generale era tradotta nel disciplinare di gara nel quale veniva espressamente sancito che” *La Committente si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse e/o qualora l'offerta non sia compatibile con i propri obiettivi economici, nonché di procedere all'assegnazione anche nel caso pervenga una sola offerta purché giudicata congrua.*”
- La consolidata giurisprudenza in materia sottolinea che fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra, nel potere discrezionale della stazione appaltante disporre la revoca dell'aggiudicazione, laddove sussistano concreti motivi (cfr. ex multis CdS, Sez. V, n. 107 del 4.1.2019).
- E' stato infatti affermato che la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30 luglio 2009 n. 228).
- Si ricorda inoltre che rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.
- Motivazioni di carattere finanziario, ed in particolare sopravvenute difficoltà economiche, possono indubbiamente costituire valide ragioni di revoca degli atti di una gara (cfr. ex multis Sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2013, n. 4809).
- Peraltro il consolidato orientamento giurisprudenziale (CS, sez.III n.3359/2017; Tar Lazio, sez.I, n.4324/2017) secondo cui nelle gare pubbliche d'appalto l'aggiudicazione provvisoria

(oggi nel dlgs 50/2016 "*proposta di aggiudicazione*") è un atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11 comma 11, 12 e 48 comma 2, d.lvo n. 163/2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla. La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio: la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato. Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara. Inoltre, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara, che sia intervenuta nella fase dell'aggiudicazione provvisoria, non obbliga la stazione appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle ditte escluse dalla gara stessa (vedi, in tal senso, per tutte, da ultimo (CS, Sez. IV, n. 67/2016; T.A.R. Lazio, sez. I n. 8050/2015

- In ogni caso anche volendo ricondurre la fattispecie entro la fattispecie dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, la stazione appaltante ha sempre il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato.
- nel caso di specie In una adeguata comparazione degli interessi, non essendovi ancora un

provvedimento di aggiudicazione esecutivo, la sola partecipazione alla procedura di gara non ha determinato alcuna aspettativa qualificata in capo ai concorrenti, mentre le mutate (peggiorate) condizioni economiche e finanziarie della stazione appaltante costituiscono motivo adeguato e sufficiente per procedere alla revoca della gara, sulla base di una nuova valutazione sull'interesse pubblico da tutelare (Consiglio di Stato, sez. III, 06.08.2019 n. 5597)

**Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:**

**DETERMINA**

- di PROCEDERE alla revoca della PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - CIG 90649590D1, dandone comunicazione ai partecipanti e pubblicazione sul sito internet di Aimag Spa.

Il Direttore Generale  
(Ing. Davide De Battisti)

